



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine*

Udine, data del protocollo

Alla CONFINDUSTRIA  
di U d i n e

Alla CONFARTIGIANATO  
di U d i n e

Alla CONFCOMMERCIO  
di U d i n e

Alla CONFAPI FVG  
di U d i n e

Alla Camera di Commercio Pordenone-Udine  
di U d i n e

Alla CGIL  
di U d i n e

Alla CISL  
di U d i n e

Alla UIL  
di U d i n e

Oggetto: Emergenza Covid 19. Applicazione disposizioni DPCM 3 novembre 2020.

Come noto, con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 è stato disposto che, con decorrenza 15 novembre 2020 e fino al 4 dicembre p.v., nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia trovino applicazione le misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, ovvero quelle relative alle zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cd "zone arancioni").

Considerato che negli ultimi giorni sono pervenute a questo Ufficio diverse richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni in alcuni settori specifici, si ritiene utile fornire le seguenti linee orientative, che sono state condivise tra tutte le Prefetture-UTG di questo ambito regionale.





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine*

### ▪ Attività di ristorazione

L'art. 2, comma 4, lett. c) del sopra citato disposto normativo prevede siano “*sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale...*”. Consente tuttavia “*la sola ristorazione con consegna a domicilio ...*” nonché, dalle ore 5.00 “*fino alle 22.00, la ristorazione con asporto*”.

Con riferimento alla ristorazione negli alberghi, la norma prevede che continui ad essere “*consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati*”. Qualora le strutture ricettive e alberghiere siano prive di attività di ristorazione propria ma abbiano stipulato convenzioni con ristoranti esterni, la somministrazione in convenzione dei pasti può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.

Stesse regole valgono per le attività di ristorazione che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende, forniscano pasti al personale delle aziende stesse. Anche in tale caso la ristorazione può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.

Nel *solo* caso in cui la convenzione stipulata con un'azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell'azienda stessa che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti può avvenire all'interno dell'esercizio convenzionato, a condizione che “*vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio*” e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibirsi alle Forze dell'Ordine in caso di controllo.

### ▪ Spostamenti al di fuori dal proprio comune

Per quanto attiene agli spostamenti, l'art. 2, comma 4, lett. b) del citato disposto normativo prevede che sia “*vietato ogni spostamento ... in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione*” e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “*comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune*”.

In relazione alla locuzione “*o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune*”, si ritiene che le valutazioni non possano prescindere dal dato letterale della norma e che eventuali interpretazioni eccessivamente estensive (*quali il recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta o perché si intenda fruire delle prestazioni del centro estetico o del salone-parrucchiere di fiducia*) finirebbero con lo svilire l'efficacia reale delle disposizioni in commento rispetto alle finalità per le quali sono state previste.



## *Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine*

Nel contempo si ritiene che una eventuale risposta che possa superare la limitazione posta dalla norma richiamata non possa che prescindere da una valutazione oggettiva – e non soggettiva – della esigenza che sta a giustificazione dello spostamento.

Per tali ragioni e nell'ottica dell'utilizzo del "buon senso", le deroghe al divieto di cui all'art. 2 comma 4, lett. b) per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, devono essere considerate giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web, etc, ...).

Gli eventuali spostamenti devono essere accompagnati da autodichiarazioni, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

- Spostamenti al di fuori dal proprio comune per prestazioni sanitarie

L'art. 2, comma 4, lett. b) del DPCM 3 novembre 2020 prevede che sia "vietato ogni spostamento ... in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione" e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da "comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Gli spostamenti per prestazioni sanitarie, prestazioni odontoiatriche e prestazioni veterinarie sono da considerarsi spostamenti per motivi di salute. Ovviamente devono essere accompagnati da autodichiarazioni, la cui veridicità sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

- Attività sportiva degli atleti

In materia di sport, l'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 non contiene disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dal precedente art. 1.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e), rimangono "consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)" nonché, a porte chiuse, "le sessioni di allenamento degli atleti ... partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera".

Di conseguenza, sono da considerarsi consentiti – anche al di fuori della fascia 22.00-5.00 e del comune di residenza/domicilio – gli spostamenti relativi allo svolgimento delle suddette attività ammesse (competizioni e allenamenti), purché in possesso di autocertificazione comprovante il motivo dello spostamento.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine*

Si precisa che la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Per completezza si rimanda alle ulteriori FAQ presenti sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone> e sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri [http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello\\_generale](http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello_generale).

IL PREFETTO  
(*Ciuni*)